

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FAUSTI

Seduta del 22/12/2020

FATTO

Parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati relativi al finanziamento contro cessione del quinto n. *285 (poi *904) stipulato il 09/04/2015 ed estinto anticipatamente nel febbraio 2019, dopo il pagamento di 46 rate.

Esperito infruttuosamente reclamo, la cliente propone ricorso all'Arbitro chiedendo: il rimborso delle commissioni non godute per l'importo complessivo di Euro 1.404,00. Chiede altresì il rimborso: degli interessi legali dal reclamo al saldo; di € 20,00 per spese di procedura, e delle spese legali, quantificate in € 200,00.

L'Intermediario ha prodotto le proprie controdeduzioni in cui eccepisce:

- con riferimento agli oneri preliminarmente, l'intermediario esclude l'applicabilità alla fattispecie della c.d sentenza "Lexitor".
- Il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'Abf come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere *upfront* delle commissioni per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni.
- L'intermediario ribadisce pertanto la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, avendo riconosciuto al cliente una riduzione corrispettiva del costo totale del credito, non residuando pertanto altre somme suscettibili di restituzione.

Chiede quindi il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, inclusi i premi assicurativi (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 nonché Collegio di Coordinamento nelle riunioni del 12/10/2016 - decisioni nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16, del 11/11/2016).

Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; inoltre “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi *up front* (mente i costi *recurring* sono già stati restituiti e su di essi non è sorta contestazione).

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.360,04	Tasso di interesse annuale	8,68%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	208,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,08%
Data di inizio del prestito	01/05/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,30%

rate pagate	46	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni perfezionamento contratto (A)				399,36	Upfront	30,30%	121,00		121,00
Commissioni gestione contratto (B)				399,36	Recurring	52,08%	208,00	208,00	0,00
Provvigioni intermediario (C)				2.296,32	Upfront	30,30%	695,74		695,74
Totale				3.095,04					816,74

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo non corrisponde a quanto richiesto dalla parte ricorrente in quanto quest'ultima applica il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo richieste.

Per quanto riguarda gli interessi legali, gli stessi vengono riconosciuti a partire dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Infine, dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 817,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA